

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XIX
n. 50

SENTENZA

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(SESTA SEZIONE) DEL 21 LUGLIO 2019, CAUSA C-481/18,
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO REPUBBLICA ITALIANA.
MANCATO RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/39/UE,
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/17/CE RELATIVAMENTE
AGLI ESAMI EFFETTUATI SU TESSUTI E CELLULE UMANI

(Articolo 144-ter del Regolamento del Senato)

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 2019



Date de réception : 30/07/2019

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
EUROOPA LIIDU KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
SUDEUROPSKE UNIE
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



LUXEMBOURG

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA
EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

29 luglio 2019 *

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2012/39/UE – Prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani – Mancata comunicazione o mancato recepimento entro il termine prescritto»

Nella causa C-481/18,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 23 luglio 2018,

Commissione europea, rappresentata da A. Szmytkowska e C. Sjödin, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, L. Bay Larsen e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

* Lingua processuale: l'italiano

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (GU 2012, L 327, pag. 24), o, in ogni caso, non avendole comunicato il testo di dette disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/39.
- 2 L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 17 giugno 2014 e che essi comunichino immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

Procedimento precontenzioso

- 3 La Commissione, non essendo stata informata delle disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per garantire il recepimento della direttiva 2012/39 entro il termine prescritto dalla stessa, avviava il procedimento per inadempimento nei confronti di tale Stato membro e indirizzava a quest'ultimo, il 22 luglio 2014, una lettera di diffida invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera stessa.
- 4 Tale lettera rimaneva senza risposta nel termine prescritto. Il 19 gennaio 2015 la Repubblica italiana informava la Commissione che il Ministero della Salute (Italia) stava ultimando i lavori di definizione del contenuto delle disposizioni di recepimento della direttiva 2012/39.
- 5 Non avendo ricevuto alcuna ulteriore informazione circa l'avvenuta adozione delle misure di recepimento di detta direttiva, la Commissione, in data 27 febbraio 2015, inviava alla Repubblica italiana un parere motivato, invitandola a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dal ricevimento del medesimo.
- 6 Il 18 maggio 2015, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione che la proposta di regolamento per il recepimento della direttiva 2012/39 era in fase di «prossimo perfezionamento». Il 15 ottobre 2015, tale Stato membro trasmetteva

alla Commissione una nota del Ministero della Salute, del 5 ottobre 2015, che esponeva le misure già adottate al fine di recepire detta direttiva.

- 7 In seguito, la Commissione non riceveva alcuna ulteriore informazione da parte della Repubblica italiana indicante che le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39 fossero state effettivamente adottate.
- 8 In tali circostanze, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

- 9 Nel suo controricorso, la Repubblica italiana dichiara di non contestare il fatto che la direttiva 2012/39 non sia stata trasposta nel termine prescritto. Tale Stato membro fa valere di aver incontrato difficoltà nell'iter di recepimento della direttiva, a causa del divieto, allora esistente in Italia, di praticare la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Sebbene tale divieto sia venuto meno in forza di una sentenza della Corte costituzionale italiana, l'iter di approvazione della proposta di regolamento che recepisce la direttiva sarebbe stato sospeso a causa di difficoltà sopravvenute, legate alla necessità di individuare lo strumento normativo di diritto interno più idoneo ai fini del recepimento.
- 10 A tale riguardo, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, da un lato, nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'articolo 258 TFUE, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (sentenze del 6 giugno 2002, Commissione/Belgio, C-146/01, EU:C:2002:351, punto 26, e del 4 ottobre 2018, Commissione/Spagna, C-599/17, non pubblicata, EU:C:2018:813, punto 14).
- 11 Dall'altro lato, uno Stato membro non può eccepire difficoltà pratiche o amministrative per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una direttiva [sentenze del 18 ottobre 2012, Commissione/Regno Unito, C-301/10, EU:C:2012:633, punto 66, nonché del 28 marzo 2019, Commissione/Irlanda (Rete fognaria per la raccolta e il trattamento delle acque reflue), C-427/17, non pubblicata, EU:C:2019:269, punto 122].
- 12 Nel caso di specie, è pacifico che, alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, le misure necessarie per il recepimento della direttiva 2012/39 nell'ordinamento italiano non erano ancora state adottate.
- 13 In tali circostanze, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere considerato fondato.
- 14 Conseguentemente, occorre constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39 e non avendo comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni adottate per garantire il

recepimento di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della stessa.

Sulle spese

- 15 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni adottate per garantire il recepimento della direttiva 2012/39, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della stessa.**
- 2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

Toader

Bay Larsen

Safjan

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 luglio 2019.

Il cancelliere

La presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar

C. Toader

